



Recesso per superamento del periodo di comportamento anche successivamente al rientro

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 marzo 2024, n. 6466, ha stabilito che in tema di licenziamento per superamento del periodo di comportamento per malattia del lavoratore, fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo suddetto, e quindi anche prima del rientro del prestatore, nondimeno il datore di lavoro ha altresì la facoltà di attendere tale rientro per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all'interno dell'assetto organizzativo, se del caso mutato, dell'azienda; ne deriva che solo a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore, l'eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia del potere di licenziamento e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente.

Master di specializzazione

**Pensioni e consulenza previdenziale
- livello avanzato**

Scopri di più